

REGIONE ABRUZZO

Legge Regionale

11 Settembre 1979, n. 45

Testo coordinato

[modificata dalla [Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]

[modificata dalla [Legge Regionale 16 Febbraio 1988, n. 22](#)]

Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo

Articolo 1

1. La Regione Abruzzo con la presente Legge detta norme per la protezione ed il miglioramento del patrimonio floreale e forestale, nonché delle zone (biotopi) abruzzesi di particolare interesse vegetazionale e delle bellezze naturali al fine della conservazione degli ecosistemi terrestri.
2. La Regione, al fine di tutelare e conservare la flora naturale e spontanea dell'Abruzzo, nonché di tutelare le zone di particolare interesse vegetazionale e le bellezze naturali promuoverà l'istituzione di un complesso sperimentale da affidarsi alla gestione dell'Ispettorato Regionale delle Foreste e promuoverà la sensibilizzazione e la propaganda tra la popolazione della Regione per la difesa del patrimonio floreale, forestale e delle bellezze naturali, in concorso con i Comuni, le loro Associazioni, le Comunità montane e le Amministrazioni Provinciali.
3. La Regione, inoltre, col concorso degli Enti di cui al precedente comma e degli Ispettorati forestali, cura la difesa e la manutenzione delle specie vegetali protette e delle zone di particolare interesse vegetale e delle bellezze naturali.
4. La Giunta Regionale, su conforme parere delle Commissioni Consiliari competenti, adotterà i provvedimenti richiesti dalle particolari situazioni ambientali.

Articolo 2

1. Per il Parco Nazionale d'Abruzzo, per i parchi regionali e per le ex Aziende di Stato Foreste Demaniali valgono le norme particolari e quelle della presente Legge con quelle compatibili.

Articolo 3

1. [comma modificato dalla [lettera a. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l'estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori ed arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idro-geologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o sui detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali.
2. [comma modificato dalla [lettera a. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] Sono vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento, l'estirpazione, in tutto il territorio della Regione, della specie di piante di cui alla [tabella 1](#) dell'[allegato A](#) alla presente Legge.

3. [comma aggiunto dalla [lettera b. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
Sono fatti sempre salvi l'esercizio del pascolo, lo sfalcio dei pascoli e dei prati - pascolo, secondo i vigenti regolamenti, nonché la raccolta delle specie spontanee che rientrano nelle consuetudini alimentari delle popolazioni.
4. [comma aggiunto dalla [lettera b. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
Le aree con vegetazione sabbiosa pioniera e le formazioni dunali da proteggere verranno individuate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge.

Articolo 4

1. Sono vietati l'abbattimento ed il danneggiamento della specie di piante di alto fusto elencate nella [tabella 2](#) dell'[allegato A](#) alla presente Legge.
2. [comma aggiunto dalla [lettera c. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
A cura dell'Ispettorato Regionale delle Foreste saranno censite tutte le piante di alto fusto, ovunque radicate, che, per portamento, dimensioni, età e pregio botanico meritano particolari misure protettive. Le piante così censite entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, sono riportate in un apposito elenco approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su parere conforme delle competenti commissioni consiliari.

Articolo 5

1. [comma sostituito dalla [lettera d. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
Sono vietati l'abbattimento ed il danneggiamento di ogni specie di pianta e la raccolta, il danneggiamento e l'estirpazione di flora minore sita nelle zone (biotopi) dichiarate di preminente interesse naturale o bellezze naturali, individuate e delimitate nell'[allegato B](#) alla presente Legge.
2. In quest'ultime zone sono vietate l'apertura di strade carrabili e la destinazione, anche parziale del territorio, per costruzioni edilizie o per l'impianto di rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi ricettivi.
3. [comma aggiunto dalla [lettera e. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
Nei soprassuoli di cui ai predetti biotopi possono autorizzarsi dall'Ispettorato Regionale delle Foreste interventi volti a migliorare e conservare la struttura delle fitocinosi.

Articolo 6

1. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a modificare con proprio decreto, su parere conforme delle competenti Commissioni Consiliari permanenti, gli [allegato A](#) ed [allegato B](#) alla presente Legge.

Articolo 7

1. [comma sostituito dalla [lettera f. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
Sono vietate le costruzioni di strade e di edifici, nonché l'apertura di cave e torbiere a quota superiore a 1.600 metri sul livello del mare, ad eccezione dei rifugi, delle piste di accesso ai pascoli e delle strutture murarie anche prefabbricate, connesse all'utilizzazione ed al miglioramento dei pascoli medesimi quali ricoveri, rifugi, cisterne ed abbeveratoi.
2. [comma sostituito dalla [lettera f. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
La concessione per l'edificazione, la costruzione di strade e l'apertura di cave e torbiere in zone inferiori a quota 1.600 metri sul livello del mare deve essere condizionata all'obbligo, da parte del richiedente la concessione, della ricostituzione del cotico erboso e della forestazione o riforestazione delle scarpate e delle parti di terreno danneggiate. Tale obbligo deve essere

garantito da deposito cauzionale commisurato alla prevedibile entità della spesa relativa.

Articolo 8

1. È vietato l'accesso di qualsiasi mezzo meccanico o semovente sui manti erbosi e nei boschi, salvo le autorizzazioni degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste ai sensi del successivo [articolo 11](#).
2. I Comuni devono prevedere negli strumenti urbanistici spazi idonei destinati a posteggio per il traffico normale e turistico.
3. Gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste possono escludere dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nella sistemazione delle piste sciistiche e nelle utilizzazioni boschive. Sono escluse dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale ed antincendio, nonché di polizia di sicurezza e giudiziaria e nelle opere idraulico - forestali.

Articolo 9

1. È consentita la sola raccolta delle specie vegetali di diffusione naturale e spontanea nei territori della Regione non rientranti tra quelli previsti negli [articolo 3](#) ed [articolo 4](#), in misura non superiore a due chilogrammi per i muschi ed i licheni allo stato fresco e di dieci assi floreali (steli floriferi) di specie diversa da quella contemplata nella [tabella 1](#) dell'[allegato A](#).

Articolo 10

1. La raccolta giornaliera di *Fragraria vesca* L. (fragoletta di bosco) è consentita nella misura massima di mezzo chilogrammo per persona.

Articolo 11

1. Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste autorizzano la raccolta o l'abbattimento di piante protette per scopi scientifici, didattici, medicamentosi ed erboristici, mediante rilascio di licenze temporanee, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile, contenente l'indicazione della località ove è consentita la raccolta o l'estirpazione o l'abbattimento di una o più piante, l'indicazione della specie, della finalità della raccolta o dell'abbattimento, della quantità consentita e delle modalità per provvedervi, oltre le eventuali particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie ai fini della difesa delle specie e del sistema.
2. La domanda di autorizzazione alla raccolta deve precisare, oltre le indicazioni di cui al precedente comma, nome e cognome del richiedente, la residenza e l'eventuale temporanea dimora nel luogo della raccolta o dell'abbattimento, il numero e l'elenco nominativo delle persone impiegate e la loro residenza.

Articolo 12

1. Per l'abbattimento delle piante di alto fusto valgono le norme vigenti e le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Articolo 13

1. [comma sostituito dalla [lettera g. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
In tutto il territorio della Regione è consentita la raccolta di funghi spontanei delle specie eduli e

per una quantità giornaliera non superiore a chilogrammi due per persona, salvo i diritti del proprietario del fondo, se soggetto privato.

2. Gli Ispettorati Ripartimentali delle foreste possono autorizzare la raccolta di funghi di qualsiasi specie per gli scopi e con le modalità di cui all'[articolo 11](#).
3. I Comuni, qualora ricorrono particolari condizioni di produzione da determinarsi anno per anno dagli stessi Ispettorati, possono autorizzare la raccolta giornaliera di funghi per persona in misura superiore ai due chilogrammi e fino ad un massimo di cinque, in favore di frazionisti che ne facciano domanda per i quali la raccolta costituisca fonte costante e normale di lavoro e di sussistenza.
4. Si applicano per la concessione dell'autorizzazione le norme di cui all'[articolo 11](#). La concessione è gratuita.

Articolo 14

1. È consentita, in deroga a quanto disposto nel precedente [articolo 13](#), la raccolta giornaliera senza limitazioni delle specie fungine lignicole di cui alla [tabella 3](#) dell'[allegato A](#) alla presente Legge.

Articolo 15

1. Le piante, i fiori, le fragolette ed i funghi provenienti da colture effettuate in serre o in giardino, se poste in commercio, devono essere accompagnate da certificato di provenienza redatto a cura del produttore.

Articolo 16

1. Per la raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, zappe, uncini o altri mezzi che possono provocare danneggiamento allo stato umifero del terreno.
2. È vietato calpestare, distruggere o danneggiare qualunque specie di flora fungina.
3. [comma modificato dalla [lettera h. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste su conforme parere delle Commissioni Consiliari competenti, può con proprio decreto ulteriormente limitare o assolutamente vietare la raccolta di funghi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale modificazioni dei fattori biologici o abiotici che regolano la reciprocità di rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

Articolo 17

[articolo abrogato dal
[comma 7 dell'articolo 5 della Legge Regionale 16 Febbraio 1988, n. 22](#)]

Articolo 18

1. [comma modificato dalla [lettera m. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] I divieti, le limitazioni e le prescrizioni per la raccolta della flora e delle specie fungine devono essere indicate al pubblico con appositi cartelli a cura dei Comuni che li affiggono nel centro urbano e nelle principali vie di accesso. La mancata apposizione di tale cartelli non infirma la validità dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni previste dalla presente Legge.
2. Salvo il concorso con la violazione di altre disposizioni di Legge, regolamentare o amministrative:

- a. le violazioni ed i divieti di cui all'[articolo 3](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 20.000 a Lire 200.000;
 - b. la specie ed i prodotti oggetto delle violazioni sono confiscati;
 - c. le violazioni ed i divieti di cui all'[articolo 5](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000, se trattasi di abbattimento o danneggiamento di piante di alto fusto o di arbusti, e con la sanzione da Lire 20.000 a Lire 200.000, se trattasi di raccolta, danneggiamento o estirpazione di flora minore.
3. Le violazioni ed i divieti di cui al comma 2 sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 10.000.000;
 - a. le violazioni di cui all'[articolo 8](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 30.000 a Lire 300.000;
 - b. le violazioni alle prescrizioni previste all'[articolo 9](#) sono punite con la sanzione amministrativa a Lire 5.000 a Lire 50.000;
 - c. le violazioni alle prescrizioni di cui agli [articolo 10](#), [articolo 13](#), [articolo 14](#), [articolo 15](#), [articolo 16](#) ed [articolo 17](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 30.000 a Lire 500.000.
 4. La raccolta di funghi, di tartufi o di fragolette in misura superiore a quella prevista nelle disposizioni contenute negli [articolo 10](#), [articolo 13](#) ed [articolo 17](#), è punita con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 500.000.
 5. L'accertamento delle violazioni comporta la confisca dei beni.
 6. I beni confiscati sono immediatamente venduti dall'agente accertatore nel punto di mercato più vicino ed il ricavato è versato alla Cassa del Comune competente per territorio del luogo dell'accertamento e da devolversi per gli scopi della presente Legge.
 7. Se le trasgressioni sono commesse da minori, di essi rispondono i tutori o le persone cui sono stati temporaneamente affidati.
 8. Delle violazioni commesse da appartenenti a comitive organizzate da enti o associazioni rispondono, in concorso con gli autori, salvo che si tratti di minori, anche le persone incaricate della direzione o della vigilanza.
 9. [comma aggiunto dalla [lettera n. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] Le violazioni di cui all'[articolo 4](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 500.000.
 10. [comma aggiunto dalla [lettera n. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)] Le violazioni e i divieti di cui all'[articolo 7](#) sono punite con la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo dei ripristino.

Articolo 19

1. I corpi di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Vigilanza della caccia e della pesca, i vigili urbani, i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e/o associazioni, gli agenti volontari sono incaricati dell'osservanza della presente Legge.
2. La qualifica di agente giurato abilita alle funzioni di vigilanza in collaborazione e con il coordinamento degli Ispettorati delle Foreste.
3. Gli agenti volontari prestano servizio a titolo gratuito ed assumono in proprio ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura che potessero loro occorrere.

Articolo 20

1. La Giunta Regionale può organizzare appositi corsi per l'addestramento degli aspiranti agenti volontari giurati.
2. I corsi sono svolti dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
3. Il Consiglio Regionale autorizza l'effettuazione dei corsi per guardie giurate volontarie

organizzate da Enti o Associazioni che si prefiggono lo scopo di concorrere alla vigilanza per il conseguimento delle finalità della presente Legge. Le domande devono essere dirette alla Giunta Regionale - Settore Agricoltura e Foreste per il tramite degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, che le inoltrano istruite alla Giunta.

4. Al termine dei corsi, la Giunta Regionale curerà gli adempimenti necessari perché gli idonei ricevano l'abilitazione alla vigilanza sul patrimonio floristico naturale tutelato dalla presente Legge, di cui all'articolo 138 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e degli articoli 249 e 251 del Regolamento approvato con Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635, per un periodo non superiore a tre anni.
5. Non si rendono applicabili le disposizioni di cui al numero 7 dell'articolo 138 del detto TULPS.
6. Il Presidente della Giunta Regionale rilascia, per l'identificazione, a ciascun agente volontario un tesserino con fotografia, contenente, oltre le generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di abilitazione, la durata della validità della qualifica e l'oggetto della vigilanza.
7. Gli stessi agenti sono dotati di un distintivo o bracciale di riconoscimento da approvarsi con deliberazione di Giunta.

Articolo 21

[articolo modificato dalla
[lettera o. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]

1. All'accertamento del contenzioso connesso con le violazioni della presente Legge, è preposto l'Ispettorato Regionale delle Foreste.
2. Alle infrazioni previste dalla presente Legge si applicano le disposizioni della Legge 24 Dicembre 1975, n. 706.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative sono devoluti alla Giunta Regionale e da questa destinati per gli scopi della presente Legge.

Articolo 22

1. Il verbale di accertamento delle violazioni, qualora siano state violate disposizioni di Legge o regolamentari o amministrative di altre Autorità, è trasmesso anche a quest'ultime a cura dell'Ispettorato Regionale delle Foreste.

Articolo 23

1. Per l'applicazione della presente Legge è prevista, per il triennio 1979/81, una spesa annua di Lire 20.000.000.
2. Nel 1979 si provvede previa riduzione dell'importo di Lire 20.000.000 sia per la competenza che per la Cassa, dello stanziamento del Capitolo 2845 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" e contemporanea istituzione, nello stesso bilancio, del Capitolo 2621 (Settore n. 26; Titolo 1°, Sezione 8; Cat. III) denominato "Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo", con stanziamento di pari importo per competenza e cassa.
3. Gli stanziamenti riguardanti gli esercizi successivi sono determinati con Legge di approvazione dei relativi bilanci.

Articolo 24

1. La Giunta Regionale determinerà, nell'ambito della spesa prevista, la somma da devolversi ai Comuni per il pagamento del costo di impianto dei cartelli indicanti i divieti e le altre

prescrizioni di cui alla presente Legge nonché quelle per l'attività di sensibilizzazione, di propaganda o di vigilanza e provvederà al pagamento relativo.

2. I Comuni sono obbligati al rendiconto consuntivo della spesa, compreso quello dell'introito delle vendite di beni confiscati.
3. Le somme non spese saranno computate nello stanziamento previsto per l'anno successivo.

Articolo 25

1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

ALLEGATO 1

(tabella ristrutturata)

Elenco delle specie floreali e forestali protette

ALLEGATO A

TABELLA 1

ARTICOLO UNICO

1. Adonis distorta Ten. (Adonide giallo)
2. Anemone apennina L. (Anemone degli Appennini)
3. Aquilegia ottonis Orph (Aquilegia di Ottone)
4. Artemisia petrosa Baug. Jan. ssp. ciantha Ten.
5. Astragalus aquilanus Anz. (Astralago di L'Aquila)
6. Atropa belladonna L. (Belladonna)
7. Carlina acanthifolia L.
8. Centaurea dissecta Ten. var. scannensis Anz. (Centaurea di Scanno)
9. Daphne mezereum L. (Fior di stecco)
10. Dictamnus albus L. (Dittamo)
11. Gentiana acaulis L. (Genziana acaule)
12. Gentiana lutea L. (Genziana maggiore)
13. [specie esclusa dalla [lettera p. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
14. Leontopodium nivale DC (Stella alpina dell'Appennino)
15. Liliom crocem (Chaix) Sch. e Thell - (Giglio rosso)
16. Lilium martagon L. (Riccio di dama)
17. Myrtus communis (Mirto)
18. Nigritella nigra Rchb. (Noretina)
19. Peonia officinalis L. (Peonia)
20. Papaver alpinum (Papavero alpino)
21. Parnassia palustris L. (Parnassia)
22. Pinguicula longifolia Gaud (Pinguicola)
23. Primula auricola L. (Orecchio d'orso)
24. Primula sp.
25. Pulsatilla alpina (L.) Delarb (Anemone a fiore bianco)

26. *Ranunculus magellensis* Ten. (Ranuncolo della Majella)
27. *Ranunculus thora* L.
28. *Ruscus aculeatus* L. (Pungitopo)
29. *Soldanella alpina* L. (Soldanella)
30. *Trollius europaeus* L. (Bottone d'oro)
31. *Verbascum niveum* Ten. (Verbano lanoso)
32. *Viola magellensis* Porta e Rigo (Violetta della Majella).

TABELLA 2

1. [specie esclusa dalla [lettera q. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]
2. *Betula pendula* Roth (Betulla)
3. *Taxus baccata* (Tasso)
4. *Pinus mugo* Turra (Pino mugo)
5. [specie esclusa dalla [lettera q. dell'articolo 1 della Legge Regionale 20 Giugno 1980, n. 66](#)]

TABELLA 3

1. *Armillariella mellea* (Chiodino o famigliola buona)
2. *Pholiota aegerita* (Pioppanello o pioppino)
3. *Pleurotus ostreatus* (Orecchie o geloni)

ALLEGATO B

TITOLO DEDOTTO

Piante planimetriche delle zone di preminente interesse naturale di cui all'[articolo 5](#).